



REGIONE MOLISE

CONVENZIONE

TRA

la Regione Molise, in seguito denominata più brevemente "Regione", nella persona del Direttore del _____, nato a _____
il _____ e domiciliato per la carica in Campobasso presso la sede della Regione,

E

l'Associazione " _____", con sede a _____
alla Via _____ n. _____, nella persona del Presidente pro-tempore
Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a
_____ alla Via _____ n. _____;

con riferimento alla Determinazione Dirigenziale del _____ n. _____ ad oggetto
" _____".

premesse che:

- l'art. 21 della L.R. n. 7/98 prevede che la Regione può dare in concessione alle associazioni di pesca sportiva dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, tratti di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica;
- in data _____, con nota assunta al prot. n. _____, l'Associazione " _____" con sede a _____ alla Via _____ n. _____, nella persona del presidente pro-tempore Sig. _____, nato a _____ il _____, ha richiesto la concessione di un tratto del fiume/sponda del lago _____, della lunghezza di circa ml. _____, ricadente in agro dei Comuni di _____, alla località _____, come da planimetria allegata sotto la lettera "A";
- il tratto di fiume in argomento è compreso nelle acque classificate, ai fini della pesca secondarie di categoria "____" dove la pesca è caratterizzata prevalentemente da salmonidi/ciprinidi;
- in considerazione delle concessioni rilasciate per l'esercizio della pesca sportiva, nei limiti fissati dall'art. 21, comma 2 della L.R. 7/98, attualmente nelle acque di categoria "____" del fiume/lago _____ vi è disponibilità per la concessione del tratto richiesto;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La Regione, nella persona del Direttore del _____,
_____ ai sensi della L.R. n. 7/98 e del Regolamento Regionale n. 2/99,
concede all'Associazione " _____", un tratto del
fiume/lago _____, della lunghezza di circa ml. _____, ricadente in

agro dei Comuni di _____, alla località _____,
come da planimetria allegata sotto la lettera "A";

La durata della presente concessione, salvo rinnovo, é di anni 5 (cinque), decorrente dalla data di stipula e cesserà di pieno diritto alla scadenza, senza bisogno di disdetta o preavviso. La richiesta dell'eventuale rinnovo, deve pervenire alla *Regione* almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Art. 2

La concessione viene espressamente subordinata alla piena osservanza di tutte le norme e gli obblighi che disciplinano le concessioni delle acque pubbliche a scopo di pesca sportiva, con particolare riferimento alle disposizioni emanate con la L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii. e il Regolamento Regionale n. 2/99. Il concessionario dichiara di conoscere le suddette norme ed i suddetti obblighi, che s'intendono riportate per intero come parte integrante del presente atto.

Art. 3

Il concessionario si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità delle acque oggetto della concessione, in particolare assume l'obbligo di provvedere a sue spese al ripopolamento annuale delle acque nei tratti di fiume ricadenti nel territorio regionale oggetto di concessione, mediante l'immissione di n. _____ trotelle di cm. _____ e/o kg. _____ trote "*Fario*" entro il 31 dicembre di ogni anno.

Del ripopolamento ittico di cui sopra dovrà essere data comunicazione alla *Regione Molise* sia preventivamente, indicando le date di effettuazione, sia successivamente all'effettuazione stessa.

Altresi, il concessionario dovrà tutelare l'ambiente fluviale oggetto di concessione, mediante la pulizia periodica degli argini, la tutela della vegetazione naturale e il controllo degli scarichi. In occasione di gare o manifestazioni, nel pieno rispetto di quanto prescrive la L.R. 7/98, potranno essere immesse trote della specie "*Fario*" di pezzatura non superiore a g. 500 di peso nei tratti ricadenti in acque di categoria "A" "B" e "C"; inoltre solo ed esclusivamente nei tratti ricadenti nelle acque di categoria "A" e "B", in occasione di gare di pesca o manifestazioni, trote della specie "*Iridea*" acquistate da impianti che abbiano tutti gli idonei requisiti previsti dalle norme sanitarie vigenti.

Nel caso di inadempienza sia parziale che totale non derivante da causa di forza maggiore, accertata esclusivamente dalla *Regione*, la presente convenzione sarà immediatamente revocata, con la conseguenziale perdita dei diritti preferenziali previsti del comma 4, dell'art. 21 della L.R. 7/98 e il tratto di fiume in questione verrà aperto all'esercizio della pesca come previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 7/98. Nell'eventualità l'inconveniente sia dovuto a causa di forza maggiore, le motivazioni devono essere necessariamente e tempestivamente comunicate alla *Regione*, in particolare, qualora l'inconveniente riguardi il ripopolamento, la comunicazione alla Regione dovrà avvenire entro il termine prestabilito per il ripopolamento.

Il concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dalla *Regione* sempre a spese del concessionario;
- b) a sottoporsi a tutte le limitazioni e divieti di tempo, di attrezzi, di capi di esche previsti nella L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.;
- c) ad eseguire la vigilanza sulle acque, oggetto della presente concessione, mediante apposite Guardie Giurate, i cui nominativi con l'indirizzo preciso dovranno essere rimessi alla *Regione*, salvo ogni diritto di azione del concessionario per eventuale risarcimento di danni;
- d) a sottoporre le norme interne che disciplinano le acque avute in concessione al nulla osta da parte della *Regione*, la quale può insindacabilmente apportare modifiche e revoca alle stesse e di attenersi alle disposizioni del presente comma per ogni eventuale modifica o variazione;
- e) a presentare, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Reg. n. 2/99, al competente Assessorato Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione dettagliata delle attività svolte nonché l'elenco nominativo degli iscritti con copia del bilancio consuntivo;
- f) l'inosservanza anche parziale del presente articolo comporta la decadenza immediata della presente concessione.

Art. 4

Il concessionario non può eseguire opere o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Regione, ed anche in seguito a ciò egli solo é responsabile di qualsiasi danno che, in conseguenza delle opere per uso a atto o fatto, avessero a subire i beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi la *Regione* restare esonerata, nella più ampia forma, da qualsiasi responsabilità.

Per eventuali danni che derivassero al concessionario per fatto o colpa di terzi, dovrà egli provvedere alla tutela dei suoi diritti nei modi di legge, restando fin d'ora la *Regione* esclusa da qualsiasi forma di garanzia ed in genere dall'obbligo di intervenire nei relativi giudizi.

Il concessionario é tenuto, altresì, a circondare il tratto di fiume con tabelle perimetrali riportanti la scritta: *“Pesca riservata – concessione ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 30 luglio 1998 n. 7”*. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro del tratto del fiume in maniera che le stesse siano visibili ad ogni parte di accesso, apponendo anche, apposite tabelle indicanti l’inizio e la fine del tratto in concessione. Alla scadenza della presente convenzione, qualora non ne viene chiesto il rinnovo, dette tabelle devono essere smantellate a cura e spese dell’Associazione _____”.

Art. 5

La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/98 e dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 2/99.

Art. 6

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo, sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, dei quali, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo entro venti giorni dalla comunicazione di nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

Art. 7

Le spese di bollo sono a carico dell’Associazione” _____”.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese di chi ne abbia interesse ai sensi della tariffa Parte II° del DPR n.131 del 1986.

Campobasso, _____

REGIONE MOLISE
IL DIRETTORE DEL _____
(_____)

Associazione _____
IL PRESIDENTE
(Sig. _____)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l’Associazione, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole.

Art. 3, Art. 4, Art. 5.

Associazione _____
IL PRESIDENTE
(Sig. _____)